

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1478

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

col **Ministro delle finanze**

(GALLO)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1993

---

Modifiche alla normativa in materia di confisca dei beni  
nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni  
di tipo mafioso

---

ONOREVOLI SENATORI. - Impegno primario del Governo è quello di fronteggiare con strumenti sempre più adeguati e incisivi la criminalità organizzata e di stampo mafioso, che come è a tutti noto, negli ultimi anni, ha raggiunto elevatissimi livelli di intensità, tali da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza delle istituzioni democratiche.

I successi finora conseguiti dallo Stato sono notevoli ma non ancora sufficienti per far ritenere definitivamente sconfitto il cancro mafioso.

Emergono infatti intrecci e collegamenti tra organizzazioni criminali e realtà economica e sociale; l'omertà e la connivenza sono molto diffusi, anche perchè la delinquenza di tipo mafioso e camorristico appare sorretta da elevati supporti economici frutto della sua attività delittuosa. È quindi indispensabile intervenire in maniera sempre più penetrante sulla consistenza dei beni accumulati per attenuare il potere di condizionamento che essa è in grado di determinare.

Va d'altra parte considerato che la stessa legislazione più recente attribuisce un valore rilevante alle misure repressive di tipo patrimoniale. La legge 31 maggio 1965, n. 575, contenente disposizioni contro la mafia, come modificata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, consente, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre analoghe associazioni criminali sottoposti a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, di disporre il sequestro e la confisca dei beni dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza.

In considerazione della funzione di deterrenza che le predette misure patrimoniali hanno via via assunto nel corso di questi

anni nell'azione di contrasto contro la criminalità organizzata, si è andato consolidando il convincimento che gli strumenti di aggressione dei patrimoni mafiosi debbano essere meno vincolati alla definizione del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali, nonchè all'esito del giudizio penale.

Ciò allo scopo di rafforzare l'azione di intervento sui patrimoni illeciti, separando il momento della applicazione delle misure dal giudizio sulla pericolosità del soggetto, che richiede specifici accertamenti inerenti alla personalità e ai comportamenti dell'individuo.

Va invero sottolineato che i provvedimenti restrittivi di natura patrimoniale rilevano essenzialmente sul versante delle forme di acquisizione di ricchezze frutto di attività delittuose e perseguono l'obiettivo di impedire la loro strumentale utilizzazione, suscettibile da un lato di accrescere le capacità operative delle associazioni criminali, dall'altro di reimpiegare i proventi così accumulati nel circuito legale dell'economia.

Peraltro, per quanto attiene ai profili di costituzionalità della normativa in materia, si può osservare che, rispetto alle misure di carattere personale, la Corte costituzionale ha affermato in più occasioni il principio che i provvedimenti applicativi delle misure - in quanto incidenti sul diritto alla libertà individuale - presuppongono comunque l'accertamento di elementi di responsabilità riconducibili alla condotta del soggetto.

Per le misure di prevenzione patrimoniali, invece, l'orientamento più autorevole della giurisprudenza, nel ribadire la legittimità costituzionale della norma (articolo 2-ter della legge antimafia del 1965, introdotto dall'articolo 14 della legge n. 646 del

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1982, e successive modificazioni) concernente il sequestro e la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere costituiscano il frutto di attività illecita, ha sottolineato che «le misure in essa previste mirano soltanto a prevenire attività illecite svolte nell'ambito di rapporti economici privati». Ha precisato altresì che la disposizione in parola «non è contraria all'articolo 42 Cost., che riconosce e garantisce la proprietà privata, in quanto i modi di acquisto della stessa devono essere connessi soltanto ad attività consentite e protette dal diritto» (cfr. Cass. pen., sez. I, 12 maggio 1986, n. 2151).

Alla luce di tali argomentazioni appare, quindi, coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento un procedimento tendente alla confisca di beni di provenienza illecita incentrato sul presupposto oggettivo della indimostrata legittimità della loro acquisizione e legato da un vincolo di connessione più attenuato rispetto all'accertamento di eventuali condotte sussumibili sotto il profilo della responsabilità penale ovvero nell'ambito di parametri soggettivi di pericolosità sociale.

L'opportunità di rendere più agile e tempestiva l'applicazione delle misure patrimoniali trova fondamento anche nelle valutazioni che possono trarsi dall'andamento dei provvedimenti disposti nell'arco degli ultimi anni, da cui si ricava una rilevante divaricazione tra il numero dei sequestri e il numero delle confische eseguite nello stesso periodo di tempo. Il dato assume un particolare significato in quanto fa emergere una sostanziale incapacità del sistema a realizzare, in tempi accettabili, l'obiettivo di sottrarre in via definitiva cospicue risorse alla disponibilità della malavita organizzata.

Ciò è dovuto essenzialmente alla circostanza che, nel regime attuale, l'applicazione della misura patrimoniale della confisca è sempre subordinata alla definitività del provvedimento dell'autorità giudiziaria che la dispone.

In questa situazione, l'intempestività dell'intervento repressivo si risolve il più delle volte in un vantaggio per l'organizzazione criminosa, che, nella valutazione del conte-

sto sociale di rispettiva pertinenza, vede consolidata la propria forza intimidatoria e condizionante.

Il presente disegno di legge si prefigge, pertanto, l'obiettivo di ovviare alle carenze enunciate consentendo di poter incidere, in maniera tempestiva ed efficace, sui beni illecitamente acquisiti dalla delinquenza organizzata, accelerando le varie fasi del procedimento senza per questo attenuare le garanzie poste dall'ordinamento a tutela dei diritti del singolo.

Il provvedimento consta di cinque articoli.

L'articolo 1 introduce una congrua riduzione dei termini attualmente previsti dall'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, per l'adozione della misura della confisca, prevedendo che nel caso di indagini complesse il relativo provvedimento debba intervenire non oltre sei mesi dall'applicazione della misura di prevenzione personale e, comunque, non oltre un anno e sei mesi dalla data di esecuzione del sequestro.

Con l'articolo 2, intervenendo sulla connessione del procedimento di prevenzione con il giudizio penale nel quale sia stato disposto il sequestro dei beni, si modifica la norma che impedisce di dare esecuzione alla confisca fino alla formazione del giudicato. Conseguentemente la confisca dei beni è resa esecutiva senza attendere la sentenza penale definitiva.

L'articolo 3, coerentemente con la previsione dell'articolo 2, dispone l'anticipazione della esecutività della confisca al momento della irrogazione della misura personale, prescindendo anche in questo caso dalla definitività del provvedimento.

Con l'articolo 4 viene configurata un'apposita disciplina degli effetti conseguenti ad una pronuncia definitiva, sia in sede penale che in sede di prevenzione, con la quale si dispone l'annullamento o la revoca della confisca. In particolare si prevede la restituzione dei beni e la attribuzione di un indennizzo a titolo compensativo del mancato uso o godimento del patrimonio sottoposto alla confisca in una misura fissata dallo stesso giudice che ha pronun-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciato la revoca o l'annullamento; quest'ultimo, a sua volta, comunica il provvedimento adottato al tribunale che, ai sensi dell'articolo 2-sexies della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ha nominato a suo tempo il giudice delegato e l'amministratore dei beni sottoposti alle misure patrimoniali, perchè provveda alle conseguenti operazioni di liquidazione per le quali, ovviamente, occorre tener conto delle spese sostenute dall'Erario per la conservazione e l'amministrazione dei beni.

Si è ritenuto di operare tale scelta perchè essa, in linea con il sistema già previsto dal decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, consente di ancorare la liquidazione dell'indennizzo alla competenza e alla attività del giudice chiamato per legge a «gestire» tutti gli aspetti finanziari connessi all'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca.

L'articolo 5, infine, prevede per la copertura degli oneri conseguenti alla corresponsione dell'indennizzo dovuto nei casi di revoca della confisca un apposito accantonamento corrispondente al 10 per cento delle somme e dei proventi derivanti dai beni mobili e immobili confiscati ai sensi della più volte citata legge antimafia del 1965.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente e comunque non oltre centottanta giorni dall'applicazione della misura di prevenzione sempre che non siano trascorsi un anno e sei mesi dall'esecuzione del sequestro».

## Art. 2.

1. Il nono comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti rimangono sospesi fino alla sentenza di condanna ancorchè non definitiva. La confisca è revocata dal tribunale quando nel giudizio penale sia stata accertata con sentenza passata in giudicato la legittima provenienza dei beni oggetto del provvedimento».

## Art. 3.

1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «la revoca del sequestro» sono inserite le seguenti: «e della confisca»;

b) al secondo comma, le parole: «diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce» sono sostituite dalle seguenti: «, ancorchè non definitivi, sono immediatamente esecutivi».

2. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, è soppressa la parola: «definitivi».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 3-*quinqies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-*sexies*. 1. - Quando si fa luogo alla revoca della confisca ai sensi del nono comma dell'articolo 2-*ter*, ovvero quando nel procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione viene emanata pronuncia definitiva con la quale si dispone la revoca o l'annullamento della confisca, il giudice che procede ordina la restituzione dei beni ovvero del relativo controvalore effettivamente realizzato agli aventi diritto e determina una somma a titolo di indennizzo commisurata al periodo di durata della confisca.

2. Ai fini della liquidazione il provvedimento è comunicato al tribunale che ha proceduto alla nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore ai sensi dell'articolo 2-*sexies*. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2-*octies*».

#### Art. 5.

1. Una quota pari al 10 per cento delle somme di danaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili e immobili e ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle restituzioni e all'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 4 della presente legge.